

DECRETO 8 marzo 1979.

Riconoscimento legale degli studi alla 3^a classe del liceo linguistico E. Fermi di Licata.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3;
Visto il D. Lv. Lgt. 24 maggio 1945, n. 412;
Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;
Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive integrazioni e modifiche;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86;

Visti i DD.AA. n. 1209 del 24 febbraio 1977 e n. 522 dell'11 marzo 1978, con i quali è stato concesso il beneficio del riconoscimento legale degli studi rispettivamente alle classi 1^a e 2^a del liceo linguistico E. Fermi di Licata, Corso Umberto n. 100;

Vista l'istanza documentata con la quale il sig. Incorvaia Salvatore, nato a Licata il 21 ottobre 1942, codice fiscale 00007656499, gestore del liceo linguistico E. Fermi sito in Licata Corso Umberto n. 100, chiede il beneficio del riconoscimento legale degli studi della 3^a classe del predetto Liceo;

Vista la nota del Provveditore agli studi di Agrigento, prot. n. 11781 del 15 dicembre 1978, che trasmette gli atti suindicati unitamente alla relazione su gli accertamenti istruttori ed il contestuale parere;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dall'anno scolastico 1978/79 è concesso il beneficio del riconoscimento legale degli studi alla 3^a classe del Liceo linguistico E. Fermi sito in Licata Corso Umberto n. 100 (cod. fisc. 00007656499).

IL presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 marzo 1979.

ORDILE

(566)

DECRETO 17 marzo 1979.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Santa Marina Salina.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Viste la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e le successive aggiunte e modificazioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, con verbale dell'11 giugno 1977, ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico tutto il territorio comunale di Santa Marina Salina (isola di Salina);

Accertato che il predetto verbale dell'11 giugno 1977 è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Santa Marina Salina e depositato nella segreteria del comune stesso, nonché presso le associazioni di cui alla legge n. 1497/1939, per il periodo di tempo prescritto dalla legge medesima;

Esaminata l'opposizione proposta dal sindaco di Santa Marina Salina;

Considerato che il territorio comunale di Santa Marina Salina, facente parte dell'isola di Salina, costituisce un complesso naturale di origine vulcanica, che assume particolare valore paesaggistico per la varietà degli aspetti con cui la natura ha voluto modellare rupi e scogli, grotte e spiagge in una fantasia di contorni e di forme ora selvagge ed ora riposanti, ma sempre fuse in un'armonia pittorica di luci e di colori;

Rilevato che alle caratteristiche dei luoghi del predetto territorio concorre, in maniera apprezzabile, la presenza di un'edilizia spontanea dalla tipica e tradizionale architettura, armoniosamente inserita nella cornice dei molteplici quadri naturali di suggestiva bellezza;

Tenuto conto della presenza degli aspetti archeologici, la quale, in questa parte del territorio dell'isola, come nelle altre, è una delle componenti che impongono la salvaguardia dell'ambiente geologico, morfologico e naturale, strettamente connesso con i fatti archeologici;

Considerato che le zone ricadenti nel territorio comunale di Santa Marina Salina, presentando le caratteristiche e gli aspetti suddescritti, sono meta di numerose correnti turistiche attratte dalla dolcezza del clima e dalla singolare bellezza dei luoghi e che eventuali iniziative edilizie, senza una adeguata tutela, potrebbero deturpare irrimediabilmente il paesaggio;

Vista la nota n. 36047/Gr. 12 del 14 febbraio 1978, con la quale l'Assessorato regionale del turismo, ai sensi e per gli effetti del 3^o comma dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, esprime parere favorevole all'emissione del vincolo di che trattasi;

Vista la nota n. 9256/Gr. IV-A del 29 novembre 1978, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in virtù della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, dà il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti del 2^o comma dell'art. 13 della legge n. 1497/1939 sopra richiamata, all'imposizione del vincolo stesso;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesistico il territorio comunale di Santa Marina Salina (isola di Salina), in conformità della proposta della commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Rilevato che l'apposizione del vincolo non esclude l'utilizzazione economica del bene né implica soppressione dello *jus aedificandi*, ma, essendo intesa a regolare il concreto esercizio dei relativi diritti in rapporto all'interesse pubblico, comporta soltanto per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo,

degli immobili ricadenti nel territorio vincolato l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici qualunque progetto di opere, affinché le stesse, nelle entità volumetrica ed altimetrica, nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, siano armonizzate e facciano maggiormente risaltare i particolari pregi paesistici, naturali ed ecologici del territorio vincolato;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, tutto il territorio comunale di Santa Marina Salina (isola di Salina), delimitato in giallo nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto, nella seduta dell'11 giugno 1977, dalla competente commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del R.D. n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania, al comune di Santa Marina Salina, perchè venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del medesimo comune.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Santa Marina Salina, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra indicata all'albo del comune di Santa Marina Salina.

Palermo, 17 marzo 1979.

ORDILE

Allegato

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE
NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA
DI MESSINA

(Verbale dell'11 giugno 1977)

L'anno 1977 il giorno 11 del mese di giugno alle ore 9,30, presso i locali del Palazzo della provincia di Messina, regolarmente convocati dal presidente con lettera Racc. R.R. n. 4383 del 3 giugno 1977, si è riunita la commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, costituita ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Castelmola - Riproposta del vincolo panoramico dell'intero territorio comunale;

2) Milazzo - Proposta di ampliamento del vincolo panoramico di Capo Milazzo;

3) Isola di Salina (comuni: Leni, Malfa, S. Marina Salina) Proposta di vincolo panoramico per l'intera isola.

Sono presenti i sigg.ri:

1) dott. arch. Paolo Paolini - soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici - presidente;

2) dott.ssa Paola Pelagatti - soprintendente archeologica componente;

3) dott. Cavallaro Carmelo - componente;

4) dott. arch. Fabio Basile - componente;

Funge da segretario il sig. Lao Incognito Giuseppe - impiegato dell'amministrazione provinciale di Messina.

Assente, benchè, regolarmente invitato con telegramma n. 4426 del 4 giugno 1977 il rappresentante dell'Assessorato del turismo

Il presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e porge il proprio ringraziamento agli intervenuti sottolineando che la riunione coincide con l'insediamento della nuova commissione costituita ai sensi della recente legge sulla organizzazione del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Il presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

(Omissis)

3° argomento: Isola di Salina - proposta di vincolo panoramico per l'intera isola composta dai comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina.

Sull'argomento il presidente informa i convenuti che esiste una segnalazione avanzata dall'Ente provinciale del turismo di Messina sulla opportunità che, tenuto conto delle indiscutibili caratteristiche naturali, panoramiche e paesaggistiche che riveste l'isola e nella considerazione dell'attuale mancanza di adeguati regolamenti edilizi e di strumenti urbanistici, sia sottoposta a regime vincolistico l'intera isola al pari delle altre isole dell'arcipelago eoliano.

Infatti i tre comuni che compongono l'isola di Salina costituiscono un complesso naturale di origine vulcanica avente particolare valore paesaggistico per la varietà degli aspetti con cui la natura ha voluto modellare rupi e scogli, grotte e spiagge in fantasia di contorni e forme ora selvagge, ora riposanti, ma sempre fuse in un'armonia pittorica di luce e di colori.

Considerato altresì che i tre comuni dell'isola di Salina sono meta di numerosi correnti turistiche attratte dalla dolcezza del clima e dalla selvaggia bellezza dei luoghi.

Rilevato che alle caratteristiche dei luoghi stessi contribuisce in maniera apprezzabile la presenza di un'edilizia spontanea della tipica e tradizionale architettura inserita in maniera armonica nella cornice dei molteplici quadri naturali di suggestiva bellezza.

Ritenuto altresì che nei territori dei tre comuni in particolare esistono significative emergenze quali il laghetto di lingua nel territorio di S. Marina Salina; il Capo Graignazzi (o Faro) nel comune di Malfa, il caratteristico ambiente morfologico costituito dal cratere vulcanico di Pollara dello stesso comune di Malfa con i fatti insediativi all'interno del cratere spento, oltre alla zona di Rinella del comune di Leni.

Tenuto conto della presenza degli aspetti archeologici che in questa come nelle altre isole eolie è una delle componenti che impongono la salvaguardia dell'ambiente geologico-morfologico e naturale strettamente connesso con tali fatti archeologici.

Tutto ciò premesso il presidente avanza la proposta di sottoporre a vincolo paesaggistico l'intero territorio comunale di Leni, Malfa e Santa Marina Salina per i motivi suddescritti.

A questo punto dopo esauriente discussione in cui sono intervenuti tutti i presenti, il prof. Cavallaro sottolinea che non è di secondaria importanza l'aspetto legato alla vegetazione spontanea, che a determinate quote conserva aspetti particolarmente riquilibrati e richiama l'attenzione sulla necessità della conservazione di tale carattere.

Il presidente invita quindi i componenti ad esprimere singolarmente il proprio voto su ciascuno dei comuni trattati:

(Omissis)

3) Comune di Santa Maria Salina:

La Commissione:

— considerato che il comune di Santa Marina Salina facente parte dell'isola di Salina costituisce un complesso naturale unico al mondo, per presenza di una natura estremamente varia nei suoi multiformi aspetti in cui si alternano la asprezza dei contorni e forme ora selvagge e ora pacate e distese mirabilmente fuse in un'armonia pittorica di luci e di colori;

— ritenuto che le zone ricadenti in detto comune presentano aspetti e caratteristiche particolari e sono meta di numerose correnti turistiche attratte dalla dolcezza del clima e dalla selvaggia bellezza dei luoghi;

— considerato che per mantenere l'accennata suggestiva amenità dei luoghi, soprattutto nell'attuale momento di assoluta carenza di validi strumenti urbanistici, occorre opporsi alle eventuali iniziative edilizie che potrebbero deturpare irrimediabilmente il paesaggio;

Delibera:

all'unanimità dei presenti di vincolare ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939 n. 1497, art. 1, commi 3 e 4 e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, art. 9, l'intero territorio comunale di Santa Marina Salina.

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 11,00.

Il Soprintendente: Paolo Paolini

Il Segretario: Leo Incognito Giuseppe

corre fino al ricongiungimento di questa con la strada statale 186; si segue detta statale in direzione di San Cipirello fino al ponte sito presso il km. 2 e da qui, risalendo lungo il fosso Santa Caterina, si raggiunge il confine del territorio comunale di Borgetto che si percorre fino a congiungersi con il punto di partenza.

Il tutto come più chiaramente indicato con contorno verde nella planimetria allegata al presente decreto;

Accertato che il verbale sopra richiamato è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Partinico e depositato nella segreteria del comune stesso, nonchè presso le associazioni di cui alla legge n. 1497/1939, per il periodo di tempo prescritto dalla medesima legge;

Esaminata la opposizione, avverso il suddetto verbale, prodotta dalla ditta Crimauco Fegarotti Margherita, domiciliata in Partinico, con atto del 25 novembre 1977;

Accertato che la suddetta zona riveste notevole interesse paesistico perchè il monte Cesarò, con il suo caratteristico aspetto, fondendosi armoniosamente con le basse colline, che dalle sue pendici salgono ad anfiteatro verso le vette dei monti Crocefina, Gradara, Platti — ricadenti nell'ambito del territorio comunale di Borgetto, anch'esso sottoposto a tutela, con provvedimento di pari data — costituisce, nell'ampio contesto naturale di cui fa parte, un elemento di forte caratterizzazione e di rilevante valore paesaggistico;

Considerato che il Monte Cesarò — che dalla contrada S. Caterina sale, con dolce andamento, sviluppandosi in una sommità arrotondata, e scende poi bruscamente dalla cima di Santa Croce con una ripida